

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

**Licenziamento
disciplinare**

R.G.N.23076/2021

Cron.

Rep.

Ud. 02/07/2024

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -
Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO -Rel. Consigliere -
Dott. GUALTIERO MICHELINI Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23076-2021 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████
██████████, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ██████████
██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████
██████████, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3831/2021 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 14/07/2021 R.G.N. 849/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 02/07/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE
LUIGI CASO.

2024

3087

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli rigettava il reclamo proposto da [REDACTED] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che pure aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza dello stesso Tribunale, che, nella fase sommaria del procedimento *ex lege* n. 92/2012, aveva rigettato il ricorso del lavoratore con il quale aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli il 18.4.2019 per "assenza arbitraria dal servizio superiore a dieci giorni consecutivi".

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva infondato il primo motivo di reclamo con il quale il lavoratore censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto correttamente notificata la missiva di contestazione disciplinare, ribadendo le eccezioni già formulate con il ricorso in opposizione in ordine alla convivenza della sig.ra [REDACTED] alla quale risultava consegnata la lettera contenente la contestazione disciplinare e reiterando la richiesta istruttoria già articolata in primo grado e volta a dimostrare tale circostanza.

3. La stessa Corte giudicava infondato anche il secondo motivo di reclamo con il quale il lavoratore censurava la sentenza del Tribunale per averlo ritenuto responsabile sia della mancata comunicazione del periodo di malattia, sia per l'assenza ingiustificata.

4. La Corte d'appello disattendeva anche il terzo motivo di reclamo con il quale il lavoratore reiterava l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare e di sproporzione tra la condotta posta in essere e la sanzione applicata alla luce

5. Avverso tale decisione [redacted] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

6. L'intimata società ha resistito con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2697 e 2727 e ss. c.c., degli artt. 7 e 8 della legge n. 890/1982 anche in relazione all'art. 2700 c.c., nonché dell'art. 2 della legge n. 604/1966, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e degli artt. 55 e 56 del CCNL [redacted], anche in relazione agli artt. 115, 116, 420, 421 e 437 c.p.c. – violazione del diritto di difesa". Censura la sentenza gravata per la violazione delle norme indicate in rubrica nella parte in cui – senza ammettere i mezzi istruttori articolati dal ricorrente – ha ritenuto correttamente notificata la contestazione di addebito disciplinare.

2. Con un secondo motivo denuncia ex "art. 360 n. 5 – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti". Lamenta che la Corte territoriale, affermando che la contestazione disciplinare sarebbe da ritenersi conosciuta dal ricorrente, ha anche totalmente omesso di esaminare fatti decisivi per il presente giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e peraltro anche documentalmente provati, ossia che: - la sig.ra [redacted] non solo non era convivente, ma nemmeno era legata da alcun vincolo

di parentela al ricorrente; - la cartolina di ritorno allegata in atti dall'azienda al fine di provare il perfezionamento della notifica della contestazione disciplinare riporta un indirizzo parziale avendo l'azienda indicato solo la strada ed il civico presso cui è ubicata l'abitazione del ricorrente senza l'indicazione alcuna quantomeno della scala, trattandosi di immobili con più ingressi/scale; - lo stabile era privo di portiere.

3. Con un terzo motivo denuncia ex "art. 360 n. 5 – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio di discussione tra le parti (in relazione alla comunicazione dell'assenza dal lavoro per il periodo successivo al 10.2.2019)".

4. Con un quarto motivo denuncia ex "art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del CCNL [REDACTED] anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c. e alle norme in materia di interpretazione dei contratti collettivi, - Violazione del prioritario criterio di interpretazione secondo il significato letterale delle parole di cui all'art. 1362, comma 1, c.c., - Violazione del criterio di interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1362 c.c. – Violazione degli artt. 1176, 2119 e 1218 c.c., nonché degli artt. 1256 e 2110 c.c. anche in relazione all'art. 32 Cost.". Censura la sentenza della Corte d'appello in relazione agli stessi capi trascritti nel precedente terzo motivo nella parte in cui ha ritenuto ingiustificata l'assenza del lavoratore e quindi legittimo il licenziamento anche per la violazione delle norme indicate in rubrica.

5. Con il quinto motivo deduce "Mancata ammissione dei mezzi istruttori – Violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e all'art. 24 Cost. *Iudex*

iudicare debet secundum probata et alligata – Omesso e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia – Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”. Si duole che la Corte territoriale ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente senza dare ingresso alle richieste istruttorie, ripetutamente reiterate, dalla difesa del lavoratore e atte a dimostrare la veridicità degli assunti sostenuti.

6. Con un sesto motivo denuncia ex “art. 360 comma 1 n. 3 – Tardività della contestazione – Violazione dell’art. 7 L. n. 300/1970 artt. 1175 e 1375 c.c. – sulla violazione del principio di buona fede e correttezza”. Lamenta che la Corte d’appello non abbia ritenuto tardiva la contestazione nonostante, a fronte di una presunta assenza ingiustificata da parte del lavoratore conosciuta dall’azienda sin dal primo momento (febbraio 2019), l’azienda stessa si sia adoperata per la notifica della contestazione disciplinare (di fatto mai pervenuta al lavoratore) solo con missiva del 22.3.2019 senza neppure interpellare il lavoratore per chiedere delucidazioni in ordine al certificato medico, ed in particolare al numero di protocollo comunicato dal lavoratore, che sarebbe risultato inesistente perché mal trascritto dall’azienda non potendo trovare logicamente alcuna giustificazione l’inoltro, da parte del lavoratore, di numeri di protocollo di certificati medici inventati o inesatti.

7. Il primo motivo è infondato.

8. Dopo aver riportato la parte di motivazione che censura (cfr. pagg. 16-18 del ricorso), il ricorrente, pur riconoscendo l’esattezza dei principi della giurisprudenza di legittimità, richiamati dalla Corte d’appello a proposito dell’applicabilità dell’art. 1335 c.c. alla comunicazione della contestazione

disciplinare a mezzo di racc.ta a.r. (e non delle norme dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., invece richiamate dall'allora reclamante), lamenta che la Corte stessa gli abbia negato "la possibilità, unanimemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, di fornire la prova di essersi trovato nell'impossibilità di averne notizia".

9. Non tiene conto, però, il ricorrente del fatto che la Corte di merito ha preso in considerazione la richiesta di prova orale cui si riferisce il ricorrente, ma ha evidenziato "che la prova richiesta dallo [REDACTED] non è finalizzata a dimostrare l'impossibilità di avere notizia dell'atto e la non ascrivibilità di tale situazione a sua responsabilità, ma è volta a dimostrare esclusivamente la non convivenza della sig.ra [REDACTED], circostanza del tutto influente sul perfezionamento della presunzione di conoscenza della missiva da parte sua".

9.1. Invero, il ricorrente si limita a trascrivere talune delle sue deduzioni contenute nel ricorso in opposizione, assumendo che: "In relazione a dette circostanze di fatto – già in parte provate documentalmente (certificato di residenza e di famiglia storico) e mai specificamente contestate da controparte – ha inoltre chiesto l'ammissione della prova testimoniale indicando, tra l'altro, come teste anche la signora [REDACTED]" (v. pagg. 19-20 del ricorso per cassazione).

9.2. Inoltre, è assertivo l'assunto attuale che egli avrebbe così "dedotto una serie di circostanze idonee a fornire la prova dell'impossibilità, senza sua colpa, di conoscenza della contestazione disciplinare". Lo stesso ricorrente, infatti, assume che la suddetta prova testimoniale non era volta a dimostrare esclusivamente che la suddetta signora non era convivente del ricorrente né a lui legata, ma anche che la

missiva che si assume consegnata dal portalettere alla stessa signora "non è stata mai consegnata al ricorrente che ne ha avuto conoscenza solo con la costituzione in giudizio di [REDACTED]. Ma si tratta all'evidenza di un'asserzione affatto generica, inidonea, come correttamente ritenuto dal giudice del merito, a sovvertire la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ.

10. Possono essere congiuntamente esaminati il secondo ed il terzo motivo, che entrambi fanno esclusivo riferimento all'ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

10.1. Essi sono inammissibili.

10.2. Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l'ipotesi di c.d. "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, *ex multis*, Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).

E' stato, inoltre, specificato che, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto

dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, ^{Numero sezionale 3087/2024} tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. ^{Numero di raccolta generale 22004/2024} III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974). ^{Data pubblicazione 05/08/2024}

10.3. Nel caso in esame, la sentenza di secondo grado e quella che ha definito il primo grado sono del tutto conformi.

10.4. Ebbene, il ricorrente neanche ha allegato se ed in che parti le motivazioni delle due sentenze in questione fossero significativamente difformi.

11. Inammissibile è il quarto motivo.

12. Rileva, infatti, il Collegio che la Corte di merito non ha mancato di considerare che l'art. 41 del CCNL XXXXXXXXXX s.p.a. del 2017 al comma 5 prevede che: "L'assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente e, comunque, all'inizio dell'orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva l'ipotesi di comprovato impedimento ..." (v. tra la facciata 8 e quella 9 della sua motivazione).

13. Ebbene, le deduzioni attuali del ricorrente non sono pertinenti rispetto alla completa motivazione resa a riguardo dalla Corte distrettuale, che non attiene all'interpretazione di tale norma collettiva.

13.1. Il ricorrente, infatti, assume che egli "ha specificamente dedotto di avere sempre tempestivamente comunicato l'assenza e il numero di protocollo del certificato medico come comunicatogli dal medico curante e che le mancanze addebitategli erano tutt'al più riferibili ai medici che non avevano provveduto ad inoltrare tempestivamente e correttamente il certificato medico".

13.2. Tali deduzioni, tuttavia, non si riferiscono ad un "comprovato impedimento" del lavoratore a comunicare alla datrice di lavoro la propria assenza per malattia, come ora si assume, bensì ad errori attribuiti "ai medici che non avevano provveduto ad inoltrare tempestivamente e correttamente il certificato medico".

A loro volta, le mancanze che il ricorrente attribuiva (cfr. anche facciata 6 della sentenza impugnata) ed attribuisce tuttora a sanitari non meglio specificati non sono state constatate dalla Corte del territorio.

Quest'ultima, piuttosto, ha accertato "che il reclamante, dopo il 31.1.2019, ha comunicato all'azienda il numero di protocollo di un presunto certificato medico a giustificazione dell'assenza dal 1.2.2019 al 10.2.2019; dal sito dell'INPS dedicato al deposito dei certificati medici dei dipendenti, proprio al fine di giustificare le assenze per malattia, non risulta tuttavia presente alcun certificato per [REDACTED]. [REDACTED] giustifica tale mancanza addebitando a [REDACTED] l'erronea trascrizione del numero di protocollo comunicato. Tale spiegazione è assolutamente infondata in quanto sul sito dell'INPS non risulta alcun certificato medico relativo alla posizione di [REDACTED], in quanto l'ultimo certificato medico ritualmente trasmesso risale al 18/01/2019 e riguarda il periodo dal 18/01/2019 al 23/01/2019, mentre relativamente all'assenza dal 1.2.2019 in poi non vi è alcun certificato, né con il numero di protocollo indicato da [REDACTED] né con il numero di protocollo "corretto", indicato da [REDACTED]".

14. Lo stesso motivo è inammissibile anche nella seconda parte in cui si assume che "- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse non sussistente il comprovato

impedimento – considerato l'effettivo stato di malattia del lavoratore (che è comprovato dalla certificazione in atti e in relazione alla sussistenza del quale sono stati articolati mezzi istruttori non ammessi) è da ritenersi che giammai l'assenza possa considerarsi ingiustificata solo per l'omessa tempestiva comunicazione del prosieguo della malattia (effettivamente esistente) o l'omessa trasmissione (da parte del medico) del certificato e che sicuramente non possa ritenersi configurabile una giusta causa di recesso o un giustificato motivo soggettivo".

14.1. Anche tale parte della censura (v. pagg. 45-48 del ricorso) non tiene assolutamente conto della motivazione della Corte di merito laddove ha escluso la dimostrazione di un effettivo stato di malattia del lavoratore dall'1.2.2019.

Più nello specifico, la Corte ha osservato che: " [redacted] ha censurato la sentenza di primo grado evidenziando che, in ogni caso, a prescindere dalla comunicazione del protocollo e del certificato medico, la sua assenza dal 1.2.2019 al 9.2.2019 non poteva considerarsi ingiustificata in quanto, al contrario era motivata dallo stato di malattia provato dal certificato medico avente prot. [redacted] (protocollo, osserva [redacted], regolarmente comunicato al datore di lavoro), ne derivava l'illegittimità del licenziamento, consentito solo per l'assenza arbitraria, non giustificata, e non per la omessa comunicazione dell'assenza giustificata dallo stato di malattia.

La Corte ritiene tale censura infondata. Il documento prodotto da [redacted] come all. 4 della produzione di I grado non è assolutamente idoneo a provare alcunché, innanzitutto, come eccepito da [redacted], il certificato, oltre a non risultare sul sito dell'INPS, è privo di data, di timbro del

medico che lo avrebbe redatto, ma, soprattutto, risulta "annullato"; pertanto, in ogni caso, non sarebbe idoneo a provare che [REDACTED] dal 1.2.2019 al 10.2.2019, al di là della comunicazione della malattia all'ufficio, era stato assente perché malato".

14.2. Ebbene, tale parte di motivazione è ignorata dal ricorrente, restando da aggiungere che è del tutto generico il cenno in ricorso all'articolazione di mezzi istruttori non ammessi.

15. Inammissibile è anche il quinto motivo.

16. Tale censura non si riferisce esplicitamente a nessuno dei mezzi di cui all'art. 360, comma primo, c.p.c., ma nella sua rubrica fa riferimento nel contempo alla violazione di plurime norme di diritto e ad anomalie motivazionali, anche in chiave di "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio".

17. Al di là della mescolanza di mezzi di ricorso eterogenei, il motivo per la parte in cui sembra riferirsi all'ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., oltre ad imbattersi nella preclusione di cui s'è già detto nel ritenere inammissibili il secondo ed il terzo motivo, non contiene comunque la specificazione dei fatti decisivi di cui sarebbe stato omesso l'esame.

18. Inoltre, la mancata ammissione di mezzi istruttori di cui torna a dolersi il ricorrente è stata già esaminata e disattesa nel ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso.

19. Inammissibile è anche il sesto ed ultimo motivo.

20. La Corte di merito ha ritenuto che: "Del tutto infondate sono anche le censure di tardività e di mancanza di

buona fede del datore di lavoro.

Quanto alla prima, l'assenza ingiustificata del lavoratore è cominciata il 1.2.2019 e si è protratta senza interruzioni fino alla contestazione disciplinare del 22.3.2019, pertanto la censura di tardività è del tutto priva di fondamento.

Quanto alla contestata violazione del dovere di buona fede da parte di [REDACTED], osserva la Corte che non sussiste alcun obbligo in capo al datore di lavoro di avvisare il lavoratore delle assenze ingiustificate, esiste, invece l'obbligo opposto, infatti, incombe sul lavoratore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 41 e 52 CCNL, di settore, l'obbligo comunicare il motivo della sua assenza".

21. Ebbene, la critica che il ricorrente formula a questa parte di motivazione è del tutto assertiva.

22. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

23. Infine, giusta l'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, dev'essere disposto che, in caso di diffusione di questo provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e della sig.ra [REDACTED].

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del

giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati del ricorrente e della sig.ra [REDACTED], a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 2.7.2024.

La Presidente

Adriana Doronzo